



Comune di
Renate

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE COMUNALE DELLE RETTE DELLE RSA

0	nr. 1 del 22/02/2020	R0002-0-20200222.docx	////
REVISIONE	APPROVAZIONE	DOCUMENTO	MAPPA MODIFICHE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni	pag. 3
Art. 2 – Oggetto e Destinatari	pag. 3
Art. 3 – Modalità di richiesta dell'intervento	pag. 3
Art. 4 – Valutazione della condizione economica del ricoverato	pag. 3
Art. 5 – Istruttoria	pag. 4
Art. 6 – Accesso al contributo e determinazione importo	pag. 4

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Definizioni

1. In virtù della Legge Regionale n. 3 del 2008, il Comune eroga servizi e prestazioni, di natura economica, e assume l'onere connesso all'integrazione della retta di ricovero in Residenze Sanitario Assistenziali.
2. Con l'espressione "*integrazione della retta di ricovero in Residenze Sanitario Assistenziali*" si intende l'intervento di natura economica del Comune, a carico del proprio bilancio, al fine di garantire il corretto e completo percorso assistenziale di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti.

Art. 2 – Oggetto e Destinatari

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento degli interventi economici da parte del Comune di Renate a persone anziane, con età superiore ai 65 anni, non autosufficienti, residenti nel Comune di Renate, inserite in Residenze Sanitario Assistenziali.
2. Ai fini dell'individuazione della soglia ISEE, o di altro indicatore reddituale, richiesta per poter accedere al presente sussidio economico si rimanda alla regolamentazione di Ambito Territoriale e relative decisioni dell'Assemblea dei Sindaci.
3. Nel caso in cui, la residenza del soggetto sia stata trasferita a seguito dell'inserimento nella R.S.A., l'intervento spetta al Comune in cui vi era l'ultima residenza.

Art. 3 – Modalità di richiesta dell'intervento

1. La richiesta di concessione del contributo per l'integrazione della retta della RSA deve essere redatta su apposita modulistica dall'interessato o da colui che esercita legalmente la tutela:
2. Alla richiesta deve essere allegata:
 - a) Documentazione sociosanitaria, attestante lo stato di bisogno;
 - b) Documentazione attestante la capacità economica e patrimoniale dell'interessato;
 - c) Attestazione ISEE con la relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica, elaborata ai sensi del D.lgs n. 109 del 1998.

Inoltre dev'essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione/ atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa a:

- ammontare di pensioni, rendite, indennità percepite alla data della presentazione della domanda e/o l'eventuale avvenuta presentazione di richiesta di tali trattamenti;
 - estratto conto di depositi bancari o postali e valore di tutti i beni mobili posseduti (titoli di stato, azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi, ecc.) alla data della presentazione della domanda;
 - beni immobili di proprietà o in usufrutto;
 - eventuali donazioni immobiliari disposte a favore di terzi;
 - elenco dei nominativi dei parenti e dei donatari tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433, 434, 437 e 438 del codice civile e loro generalità.
3. Nel caso di soggetto già inserito in una struttura dovrà essere altresì indicato il riferimento della RSA e il costo della retta mensile.
 4. Qualora l'intervento sia richiesto in via preventiva rispetto al collocamento in struttura il richiedente indica la/le RSA individuate come idonee e i relativi preventivi di spesa mensili; la scelta della struttura verrà effettuata d'intesa con il servizio sociale anche tenuto conto di eventuali convenzioni in essere con RSA anche diverse da quelle indicate.

Art. 4 - Valutazione della condizione economica del ricoverato

1. I soggetti ospiti di strutture protette a carattere residenziale hanno l'obbligo di contribuire al pagamento della retta utilizzando ogni loro sostanza, di qualsiasi natura, fatta salva una quota del proprio reddito mensile lasciata in godimento per le spese personali.

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE COMUNALE DELLE RETTE DELLE RSA

2. La condizione economica del ricoverato è determinata:
 - a) dalla consistenza finanziaria e patrimoniale dello stesso;
 - b) dalla capacità economica dei parenti specificati, valutata come possibilità del richiedente di avvalersi degli strumenti previsti dal Titolo XIII “degli Alimenti” del Codice Civile (art. 433 e seguenti) per procurarsi il necessario mantenimento.
3. La consistenza finanziaria e patrimoniale del ricoverato è calcolata considerando:
 - a) tutte le entrate nette, a qualsiasi titolo percepite (pensioni, indennità, contributi ecc.);
 - b) il valore dell'intero patrimonio mobiliare presente e futuro del soggetto, compresi arretrati ed eredità;
 - c) la proprietà di beni immobili e mobili registrati;
 - d) il godimento di diritti reali su beni immobili (es. uso, usufrutto...) solo se producono effetti reddituali.
4. La proprietà di beni immobili che possono costituire una rendita sono motivo di esclusione dall'accesso al contributo economico salvo che sia prodotto un documento attestante le ragioni che impediscono l'affitto o la vendita dell'immobile e del terreno affinché le stesse possano essere vagliate e accolte dal Servizio Sociale. Unitamente alle giustificazioni prodotte dovrà essere stipulato un contratto (privatistico) con l'impegno a riversare al Comune gli importi erogati qualora, in tempi successivi, i familiari, l'Amministratore di sostegno o gli eredi, procederanno con un contratto di affitto o di vendita dell'immobile e del terreno di proprietà del beneficiario e provvederanno a mettere a rendita o a riscattare l'usufrutto. Potrà essere inoltre prevista un'azione di recupero delle somme precedentemente corrisposte da parte del Comune da attuarsi secondo quanto previsto dalla legge.
5. Non sussistono i presupposti per richiedere un'integrazione alla retta di inserimento residenziale ove l'interessato disponga, alla data di presentazione della domanda, di somme di denaro, titoli di credito o beni mobili registrati per un importo superiore ad euro 3.000,00 oppure sia proprietario di beni immobili per i quali non esistano concrete difficoltà alla loro monetizzazione.
6. Concorre alla valutazione della condizione economica del ricoverato anche il valore dei beni mobili ed immobili presenti nel patrimonio di terzi che li hanno ricevuti in donazione dallo stesso.

Art. 5 – Istruttoria

1. L'assistente sociale provvede alla fase istruttoria, coadiuvato dal responsabile del servizio del Comune per accertamenti e verifiche.
2. L'assistente sociale convoca preliminarmente gli obbligati agli alimenti (parenti e donatori), individuati ai sensi del Codice Civile, al fine di coinvolgerli nel progetto assistenziale e, in base alla loro possibilità, ottenere un'assunzione di responsabilità nel far fronte alle esigenze a carattere economico avanzate dal richiedente. Qualora nessuno, tra gli obbligati agli alimenti individuati dall'amministrazione comunale, possa integrare la retta mensile in base alla propria situazione familiare ed economica, verrà acquisita agli atti una dichiarazione relativa a tale impossibilità.

Art. 6 - Ammissione al contributo e determinazione importo

1. L'ammissione all'intervento di integrazione retta avviene, su proposta dell'assistente sociale, con deliberazione della Giunta Comunale che stabilisce l'entità del contributo economico da erogare alla R.S.A. per il concorso del pagamento della retta.
2. Il valore del contributo è determinato dalla differenza tra l'onere della retta per il ricovero (comprensiva di oneri accessori) ed il valore complessivo della capacità economica del ricoverato calcolata come specificato dal precedente art. 4, detratta una somma per le spese personali minute, su valutazione dell'Assistente sociale, che non può essere superiore ad € 60,00;
3. L'intervento economico ha di norma carattere continuativo e si attua mediante il pagamento delle fatture emesse dalla struttura in nome del beneficiario, sino a concorrenza dell'importo risultante dal procedimento istruttorio o mediante erogazione diretta del contributo al soggetto ricoverato o ad altra persona che provveda ai pagamenti.
4. L'intervento ha durata annuale ed è rinnovato previa verifica da parte dell'assistente sociale del permanere dei requisiti socioeconomici previsti dal presente Regolamento. L'intervento di integrazione retta sarà

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE COMUNALE DELLE RETTE DELLE RSA

soggetto a modifica anche in corso d'anno, qualora si verificassero variazioni economiche del soggetto richiedente. Nel caso in cui il Comune abbia concesso contributi di integrazione retta a ospiti in attesa del riconoscimento di pensioni, indennità, rendite o altro, si procederà al recupero sugli arretrati spettanti all'ospite.

5. In caso di eventuale decesso dell'ospite, il Comune provvederà, dove possibile, al recupero della spesa sostenuta per integrare la retta, a valere sul patrimonio dell'assistito e fino alla concorrenza del valore di detto patrimonio.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia provveduto sulla base di ragioni di estrema urgenza, all'assunzione a proprio carico degli oneri del ricovero e l'eventuale successiva istruttoria abbia evidenziato la mancanza dei requisiti economici per la concessione del contributo, l'esito negativo si intende comunque retroattivo per tutto il periodo di riferimento, fatti salvi i casi espressamente segnalati dagli operatori sociali e per i quali sussistano motivazioni eccezionali.